



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 39 ,comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTI gli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 , convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

VISTO il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 che all'art.9 c. 19 , fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2017/2018 il numero delle cessazioni presente al Sistema Informativo del MIUR è risultato, per il personale ATA, pari a 5.913 unità;

CONSIDERATA l'ulteriore richiesta di n. 347 posti già autorizzati nell' a.s. 2016/17 e accantonati ai fini del ricollocamento del personale in esubero degli enti di area vasta e della Croce Rossa Italiana;

VISTO l'accoglimento della richiesta di posticipare di un anno scolastico le procedure di mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'a. s. 2017/18;

TENUTO CONTO delle graduatorie provinciali permanenti relative all'a. s. 2017/18, di cui all'art. 554 del D.L. n. 297/1994;

VISTO che in data 7 agosto 2017 è stato deliberato nella seduta del Consiglio dei Ministri il D. P. R. di autorizzazione alle nomine in ruolo del personale scolastico a. s. 2017/18;

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato suddivisa per profili e per provincia, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

ART. 1

Contingente

1. Il contingente autorizzato di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per l'anno scolastico 2017/18 è pari a 6.260 unità. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.
2. Tali assunzioni hanno decorrenza giuridica dal 1 settembre 2017 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.

ART. 2

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. Nell'ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui dopo l'espletamento delle procedure di mobilità per l'a.s. 2017/18 del personale ATA appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
2. Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
3. Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'a.s. 2017/18 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 .
4. Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

ART. 3

Assegnazione sede

1. Al personale di cui all'art. 2 è assegnata la sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2018/19.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO

Sen. Valeria Fedeli

